

- **ISEE 2014**



Premessa



A 15 anni dalla sua introduzione, l'Isee **viene completamente riformato**, l'origine del **provvedimento** è nella **Legge 22 dicembre 2011, n. 214** (nota come manovra Salva-Italia) ha previsto, all'articolo 5, un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



Premessa

Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. (*GU Serie Generale n.19 del 24-1-2014*).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*".

Il provvedimento è in vigore il 08/02/2014

Premessa



Entro 90 gg (**9 maggio 2014**) dall'entrata in vigore del DPCM 159 dovrà essere pubblicato un provvedimento del ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, su proposta dell'INPS e sentiti l'agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati personali.

Premessa



Questo documento dovrà contenere:

- ✓ le istruzioni per la compilazione della DSU;
- ✓ i nuovi modelli previsti nonché la nuova attestazione;
- ✓ nonché gli altri elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE che possono essere resi disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU.

Termine ultimo 9 maggio + 15 gg (24 maggio 2014)

CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL

Premessa



Una volta pubblicato entro il 24 maggio 2014 gli Enti erogatori (Comuni, Università ecc..) delle prestazioni sociali agevolate hanno a disposizione **30 giorni** per emanare gli atti normativi necessari al riconoscimento delle prestazioni secondo le nuove regole.

Ne consegue che entro il 24 giugno 2014 devono fissare le nuove soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate di loro competenza

La platea

DSU (sottoscritte nell'anno)			Nuclei familiari distinti (DSU valide al 31 Dicembre)			Individui nei nuclei familiari distinti				
	Numero	Tasso di crescita annuale		Numero	Tasso di crescita annuale		Numero	Tasso di crescita annuale	Individui per nucleo	Incidenza sulla popolazione totale
Anno	Migliaia	%	Migliaia	%	Migliaia	%	Unità		%	
2002	2.150	-	1.949	-	7.045	-	3,6	12,4		
2003	2.839	32,0	2.542	30,4	8.871	25,9	3,5	15,5		
2004	4.119	45,1	3.658	43,9	11.743	32,4	3,2	20,3		
2005	4.122	0,1	3.719	1,7	11.973	2,0	3,2	20,5		
2006	4.503	9,3	4.052	9,0	12.878	7,6	3,2	21,9		
2007	5.091	13,1	4.527	11,7	14.054	9,1	3,1	23,8		
2008	5.889	15,7	5.161	14,0	15.633	11,2	3,0	26,2		
2009	6.873	16,7	5.830	13,0	17.283	10,6	3,0	28,8		
2010	7.435	8,2	6.324	8,5	18.549	7,3	2,9	30,7		
2011	7.528	1,3	6.477	2,4	18.880	1,8	2,9	31,1		

Principali rilievi sull'ISEE attuale



- ✓ scarsa capacità selettiva (il 10,4% delle Dichiarazione Sostitutiva Unica –DSU- è pari a 0);
- ✓ elusione del patrimonio mobiliare (oltre il 80% è pari a 0);
- ✓ incertezza sulle prestazioni socio-sanitarie;
- ✓ limitata differenziazione per prestazioni diverse;
- ✓ controlli episodici ex post;

Obiettivo



- ✓ migliorare la **capacità selettiva dell'indicatore**, valorizzando in misura maggiore la **componente patrimoniale, situata sia in Italia sia all'estero**, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative;
- ✓ permettere **una differenziazione dell'indicatore** per le diverse tipologie di prestazioni

Criticità



Non si può dimenticare che l'indicazione di rivedere l'ISEE è contenuta all'interno di una norma **di rigido contenimento della spesa**.

La nuova dichiarazione




La prima novità riguarda la dichiarazione necessaria per richiedere il calcolo Isee, che verrà emanata entro il 9 maggio prossimo.

Solo un parte sarà **autodichiarata** dal contribuente, mentre i dati fiscali **rilevanti saranno compilati direttamente dalla pubblica amministrazione, accedendo alle banche dati di Inps e Agenzia delle entrate.**

La nuova dichiarazione

La dichiarazione potrà essere presentata all'Inps, ai Comuni, ai Caf (centri di assistenza fiscale) o inoltrata direttamente all'ente erogatore della prestazione.



Il flusso operativo con dati conformi

Il flusso operativo con dati difformi

Il flusso operativo in assenza del calcolo ISEE

Nucleo Familiare

Rispetto al precedente regolamento il nuovo Dpcm apporta **importanti modifiche alla determinazione del nucleo familiare** in quanto:

- ✓ abbandona qualsiasi riferimento alla famiglia fiscale (soggetto a carico o meno) ad esclusione del figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro ai fini Irpef;



Nucleo Familiare



- ✓ fanno parte dello stesso nucleo i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica; anche in questo caso il nuovo Dpcm elimina ogni riferimento alla posizione fiscale;
- ✓ il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui convive;
- ✓ il coniuge iscritto all'AIRE è attratto ai fine del Dpcm nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge;



Nucleo Familiare

✓ inoltre il nuovo DPCM supera il principio che **“ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare”** e si limita a stabilire nel primo comma che **“Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica)...” alla data di presentazione del valore dell’indicatore.**



- **Nucleo Familiare**

Questa formulazione apre la possibilità di definire,
solo per alcune prestazioni l'appartenenza di un
soggetto ad un diverso nucleo familiare.

**Ne consegue che il nuovo Isee verrà differenziato
sulla base del tipo di prestazione richiesta dal
contribuente**

La nuova dichiarazione

Oltre all'**ISEE standard** sono state individuate **tre macrocategorie** di prestazione che potrebbero dar luogo a Isee differenti:

- **le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;**
- **quelle agevolate per i minorenni figli di genitori non conviventi;**
- **quelle per il diritto allo studio universitario.**

In aggiunta per particolare condizione di reddito si può avere l'**ISEE “corrente”**.



Le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria



Sono quelle assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a **persone con limitazioni dell'autonomia**, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

- ✓ interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
- ✓ interventi atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

Le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria



In questi casi (se il beneficiario è maggiorenne) il nucleo familiare preso a riferimento, è oltre che il beneficiario, il coniuge, i figli minori di anni 18, nonché i figli maggiorenni.

Se questi familiari non sono presenti nel nucleo, ovviamente non vengono computati, come non vengono computati altri familiari che non siano il coniuge o i figli.

1 esempio:

Persona paraplegica, coniugata, con due figli minori e la suocera convivente;

Il nucleo di riferimento esclude la suocera e vengono computate 4 persone (parametro 2,46 + eventuali maggiorazioni).

2 esempio:



Maggiorenne con autismo, convivente con madre e padre, e due fratelli;

In questo caso sono esclusi dal computo sia i genitori che i fratelli e il nucleo di riferimento è di una persona, cioè il beneficiario stesso (parametro 1 della scala di equivalenza).

ISEE e prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo RSA



Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuo si applicano regole diverse. Infatti nell'ISEE, in questo caso, si considerano, come componente aggiuntiva, **tutti i figli anche quelli non presenti e conviventi nel nucleo familiare considerati “componente aggiuntiva”** (Allegato 2 DPCM 159) del nucleo originario.

ISEE e prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo RSA



Il decreto entra nel merito delle modalità di calcolo di redditi e patrimoni della cosiddetta **“componente aggiuntiva”** cioè di come estrarre redditi e patrimoni di loro pertinenza dal loro nucleo familiare effettivo.

Le componenti aggiuntive, calcolate per ciascun figlio integrano l'ISEE del beneficiario.

ISEE e prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo RSA



Il figlio (non convivente) non viene considerato come componente aggiuntiva nel caso in cui quando egli (oppure un componente del suo nucleo) sia una persona con disabilità o nel caso in cui risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.

ISEE e prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo RSA



Il decreto introduce anche una disposizione per certi versi antielusiva che riguarda le donazioni. La donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di ricovero **continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante.**

ISEE e prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo RSA



Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, **le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti, se in favore di persone tenute agli alimenti** ai sensi dell'articolo 433 del codice civile (figli, fratelli, coniuge ecc.).

ISEE e prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo RSA



Esempio: un genitore anziano fa richiesta di ricovero in istituto, e successivamente effettua una donazione della propria abitazione al figlio (magari confidando di abbassare il proprio ISEE); la rendita dell'immobile continua a pesare sul proprio ISEE e, visto che la donazione è avvenuta nei confronti del figlio, continuerebbe a pesare anche se l'avesse effettuata tre anni prima di richiedere il ricovero.

Criticità:

Siamo in presenza di una formula più restrittiva del calcolo dell'ISEE in quanto **oltre** a considerare la componente aggiuntiva di tutti i figli anche quelli non presenti e conviventi nel nucleo familiare, **non ammette le deduzioni** di spesa per l'assistenza personale (badanti).

Le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria

Se il beneficiario è minorenne nel calcolo dell'Isee il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricade nei casi previsti dall'art. 7 del DPCM e descritti successivamente.

Esempio: minorenne con autismo, convivente con madre e padre, e due fratelli;
in questo caso il nucleo di riferimento sono i genitori e i due fratelli oltre al beneficiario (parametro 2,85)



Criticità:

Se il beneficiario è minorenne per l'individuazione della composizione del nucleo familiare ci si riferisce ai genitori anche se non conviventi e quindi ai loro redditi e patrimoni **il che fa emergere una incomprensibile disparità di trattamento rispetto al beneficiario maggiorenne.**



Criticità:



La nuova disposizione **tende a favorire persone con disabilità gravi che vivono in famiglia** e che, verosimilmente, non sono in grado di costituire un proprio nucleo familiare.

Potrebbero al contrario essere svantaggiati, per le prestazioni agevolate socio-sanitarie - le persone con disabilità che abbiano costituito una propria famiglia.

Attenzione



Nella sostanza **non esiste più l'ISEE individuale** (o estratto) come previsto – pur confusamente - dalla controversa normativa attuale.

Questa modalità di calcolo dell'ISEE **si applica solo alle prestazioni sociosanitarie** indicate sopra. Per altro genere di agevolazioni (esempio eventuali agevolazioni tariffarie o accesso ad altri servizi),
ci si riferisce alla modalità classica di calcolo (quindi **intero nucleo convivente, con la precisazione sui coniugi eventualmente non conviventi**).

- **Prestazioni agevolate rivolte a minorenni**

Caso tipico: retta per gli asili nido.



In questo caso il decreto entra nel dettaglio della composizione del nucleo da prendere a riferimento e precisa che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

- **Prestazioni agevolate rivolte a minorenni**

- ✓ quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- ✓ quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- ✓ quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;





- **Prestazioni agevolate rivolte a minorenni**

- ✓ quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- ✓ quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

- **Prestazioni agevolate rivolte a minorenni**



Nei primi due casi, per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, l'ISEE è integrato di una **componente aggiuntiva**, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.

Questa disposizione è volta a forzare la partecipazione alla spesa in particolari situazioni familiari e relazionali che fino ad oggi sfuggivano da tali imposizioni.

- **Prestazioni per il diritto allo studio universitario**



Il decreto, **ispirandosi ai principi dell'ISEU**, si occupa anche delle diffuse agevolazioni in ambito universitario (riduzioni delle tasse universitarie, facilitazioni per mensa, alloggi ecc.) che sono già prevalentemente condizionate alla presentazione dell'ISEE.

Lo studente continua a far parte dello stesso nucleo dei genitori anche se vive presso una residenza diversa dal nucleo familiare d'origine (caso tipico in “fuori sede”) da meno di due anni.

- **Prestazioni per il diritto allo studio universitario**

Viene considerato **studente indipendente** se possiede entrambi i seguenti requisiti:

- ✓ residenza esterna da almeno 2 anni rispetto a quella dei genitori in alloggio non di proprietà degli stessi;
- ✓ presenza di un'adeguata capacità di reddito (art. 7, comma 7 del D.lgs 68/12)



- **Prestazioni per il diritto allo studio universitario**

I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare **ad esclusione** dei casi in cui costituiscono, se coniugati, nuclei separati e, se non coniugati, dei casi in cui non costituiscono un solo nucleo previsti per le prestazioni agevolate rivolte ai figli minorenni; in questa ultima situazione l'Isee è integrato di una **componente aggiuntiva**, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo specifiche modalità descritte in un allegato al Dpcm;



- **Prestazioni per il diritto allo studio universitario**

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca **è formato esclusivamente dallo stesso richiedente**, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole di carattere generale




- **Prestazioni per il diritto allo studio universitario**



La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Isee all'estero, **calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero.**

• La scala di equivalenza



Nel decreto approvato la tabella rimane uguale a quella vigente dal 1998, ma vengono modificati i parametri aggiuntivi e cioè:

a) incremento di **0,35** per ogni ulteriore componente.

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- **La scala di equivalenza**



- b) maggiorazioni per nuclei familiari con figli minorenni.
✓ **0,2** in caso di tre figli minorenni, **0,35** in caso di quattro figli minorenni, **0,5** in caso di almeno cinque figli minorenni;

- **La scala di equivalenza**

b) maggiorazioni per nuclei familiari con figli minorenni.

✓ **0,2** per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a **0,3** in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui:

- ✓ o entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- ✓ in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni



- **La scala di equivalenza**



Nella sostanza i parametri aggiuntivi favoriscono maggiormente quelle **famiglie la cui numerosità sia dovuta alla presenza di bambini**.

Non sono più presenti le maggiorazioni per ogni componente con handicap psicofisico permanente in quanto di tali situazioni si tiene conto in modo più specifico ed articolato nelle deduzioni e nelle franchigie della componente reddituale.

■ La nuova dichiarazione



Una delle novità introdotta dal DPCM n.159
è la standardizzazione del periodo preso a base per il
calcolo dell'indicatore della situazione reddituale.

La DSU attuale

Prevede il reddito dichiarato deve essere quello
relativo all'anno precedente la presentazione della
DSU;

■ La DSU attuale



Quando ciò non è possibile, perché il cittadino non è ancora in possesso della documentazione relativa ai redditi dell'anno precedente, si deve richiedere il **reddito relativo a due anni precedenti**.

Ne consegue che si possono avere dichiarazioni presentate lo stesso giorno da soggetti diversi, magari per l'accesso alla medesima prestazione agevolata, che possono legittimamente far riferimento a periodi di imposta differenti.

■ La nuova dichiarazione



Quindi al fine di evitare le situazioni sin qui descritte , purtroppo assai comuni e anche allo scopo di predisporre idonei strumenti di controllo il nuovo regolamento (art. 4 comma 1) impone l'obbligo di redigere, **indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ci troviamo** , la Dsu con i seguenti criteri:

■ La nuova dichiarazione



- ✓ Il nucleo familiare del richiedente è **rilevato alla data di presentazione della DSU**;
- ✓ I redditi e gli importi che determinano il redditi di ciascun componente sono **riferiti al secondo anno solare precedente alla presentazione DSU**;
- ✓ I patrimonio immobiliare e mobiliare sono rilevati al **31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU**.

Criticità



Rilevando i dati su archi temporali così diversi si corre il rischio di determinare un **valore ISEE di una situazione non più rispondente alla realtà**.

Con particolare rilievo all'attuale contesto di crisi congiunturale in cui un componente del nucleo familiare vede cambiare improvvisamente la propria condizione lavorativa.

■ ISEE CORRENTE



Sarà possibile richiedere il cosiddetto "**Isee corrente**", riferito a un periodo di tempo più ravvicinato (e non solo all'anno precedente), in caso di variazioni di reddito **superiori al 25%**, della situazione reddituale corrente rispetto a quella ordinaria, e **almeno un componente del nucleo familiare** deve essere interessato da un mutamento significativo della propria condizione lavorativa:

▪ ISEE CORRENTE i requisiti



- ✓ **Lavoratore dipendente a tempo indeterminato** per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione o una riduzione dell'attività;
- ✓ **Lavoratore dipendente a tempo determinato** non occupati alla data di presentazione della DSU e che possono essere dimostrare di essere stati occupati per almeno 120 gg nei 12 mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro

▪**ISEE CORRENTE i requisiti**



✓ **Lavoratori autonomi non occupati** alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno 12 mesi.

Oltre al modulo DSU bisogna presentare la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa

▪ ISEE CORRENTE la durata

L'Isee corrente, a differenza di quello ordinario ha una validità temporale limitata a **due mesi dal momento** della presentazione del modulo sostitutivo della DSU.

La durata limitata non inficia sull'erogazione della prestazione che potrà se concessa, continuare normalmente ad essere erogata anche dopo il decorso del termine dei due mesi.

▪ Indicatore della Situazione Reddituale



Nel nuovo Dpcm la determinazione dell’”Indicatore della situazione reddituale” è stata ampiamente modificata.

Infatti fanno parte del reddito di ciascun componente:

✓ **il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF**
(compresi il reddito dell’abitazione principale, anche se il contribuente non è obbligato alla presentazione della dichiarazione, e i contributi previdenziali dei lavoratori autonomi che si deducono in dichiarazione al contrario dei dipendenti che li deducono in busta paga);

▪ Indicatore della Situazione Reddituale



✓ **i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta** (compresi i redditi: derivanti da nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo; dei contribuenti cosiddetti minimi; fondiari da cedolare secca; da lavori socialmente utili per la parte eccedente 3.098,74 euro; da rendita maturata in un fondo pensione a partire dal 2007; da premi di produttività, ecc.);

▪ Indicatore della Situazione Reddituale



- ✓ **ogni altra componente reddituale, anche se esente da imposta** (comprese le pensioni di guerra e le pensioni privilegiate corrisposte ai militari di leva, le pensioni sociali, alcune borse di studio, ecc.);
- ✓ **proventi derivanti da attività agricole**, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA;
- ✓ **gli assegni di mantenimento** dei figli effettivamente percepiti;

▪ Indicatore della Situazione Reddittuale

✓ i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito e buoni spendibili per l'acquisto di servizi se denominati in euro, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche (comprese le indennità per invalidità o per morte erogate dall'INAIL e le indennità di accompagnamento e quelle ai ciechi, ai sordi e agli invalidi civili e compresi i sussidi a favore degli handicappati);



▪ Indicatore della Situazione Reddittuale



✓ **redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU**, non indicati nel reddito complessivo; a tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5% e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento (compreso il reddito delle seconde abitazioni a disposizione il cui reddito non è più imponibile ai fini IRPEF da quando è stata introdotta l'Imposta Municipale sugli Immobili);

▪ Indicatore della Situazione Reddittuale



- ✓ **il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all’articolo 5, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;**
- ✓ **il reddito lordo, convertito in euro, dei coniugi cittadini italiani iscritti nell’anagrafe dei residenti all’estero (AIRE) attratti al nucleo familiare del coniuge residente in Italia.**

■ Indicatore della Situazione Reddituale



Dall'ammontare della somma dei redditi di ciascun componente **si sottraggono**, inoltre, fino a concorrenza:

✓ **l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge**, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria; nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;

■ Indicatore della Situazione Reddituale



✓ **l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi** con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo

■ Indicatore della Situazione Reddituale



✓ **fino ad un massimo di € 5.000, le spese sanitarie per disabili e le spese per l'acquisto di cani guida indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;**

■ Indicatore della Situazione Reddituale



- ✓ **l'importo dei redditi agrari relativi** alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
- ✓ **fino ad un massimo di € 3.000**, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20% dei redditi medesimi;

■ Indicatore della Situazione Reddituale



✓ **fino ad un massimo di € 1.000, e in alternativa alla quota concessa al lavoro dipendente, una quota dei redditi da pensione e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari pari al 20% dei redditi o dei trattamenti.**

■ Simulazione



Anziano solo in casa di proprietà

Reddito da pensione = € 6.076

Patrimonio immobiliare = € 42.500,00

Patrimonio mobiliare = € 0

Isee attuale

Risultato della simulazione	
Valore ISE	6076
Scala Equivalenza	1
Valore ISEE	6076
Indice di rendimento utilizzato nel calcolo	5.25

■ **Simulazione**

Anziano solo in casa di proprietà

Reddito da pensione = € 6.076

Patrimonio immobiliare = € 42.500,00

Patrimonio mobiliare = € 0

Nuovo Isee

VALORE componente reddituale (ISR)	€ 5.076	SCALA EQUIVALENZA	1
VALORE componente patrimoniale	€ -		
DEDUZIONI per non autosufficienza	€ -		
VALORE situazione patrimoniale (ISP)	€ -	VALORE ISEE (ISE:SCALA EQUIV.)	
VALORE ISE complessivo (ISR+20%ISP-deduzioni)	€ 5.076	Stampa	€ 5.076

■ Indicatore della Situazione Reddittuale



Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo si **sottraggono**, infine, fino a concorrenza, le **seguenti spese o franchigie** riferite all'intero nucleo familiare:

- ✓ nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il **valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione**, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di € 7.000 € di 500 per ogni figlio convivente successivo al secondo;

■ Simulazione



Anziano solo in casa di proprietà

Reddito da pensione = € 9.290


Patrimonio immobiliare e mobiliare = € 0

Canone di locazione = € 3.00,00

Isee attuale

Risultato della simulazione	
Valore ISE	6290
Scala Equivalenza	1
Valore ISEE	6290
Indice di rendimento utilizzato nel calcolo	5.25

■ Simulazione



Anziano solo in casa di proprietà

Reddito da pensione = € 9.290

Patrimonio immobiliare e mobiliare = € 0

Canone di locazione = € 3.00,00

Nuovo Isee

VALORE componente reddituale (ISR)	€ 5.290	SCALA EQUIVALENZA	1
VALORE componente patrimoniale	€ -		
DEDUZIONI per non autosufficienza	€ -		
VALORE situazione patrimoniale (ISP)	€ -	VALORE ISEE (ISE:SCALA EQUIV.)	
VALORE ISE complessivo (ISR+20%ISP-deduzioni)	€ 5.290	Stampa	

■ Indicatore della Situazione Reddituale



Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo si **sottraggono**, infine, fino a concorrenza, le **seguenti spese o franchigie** riferite all'intero nucleo familiare:

Se nel caso del nucleo facciano parte:

✓ persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a **€ 4.000** maggiorata a **€ 5.500** se minorenni;

■ Indicatore della Situazione Reddituale



- ✓ o persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a **€ 5.500** maggiorata a **€ 7.500** se minorenni;
- ✓ o persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a **€ 7.000** maggiorata a **€ 9.500** se minorenni.

■ Indicatore della Situazione Reddituale



È indispensabile, a questo punto, spiegare cosa si intenda per disabilità media, disabilità grave, non autosufficienza, poiché le diverse condizioni comportano un diverso trattamento.

Il Ministero, nel tentare di elaborare una non facile definizione “della condizione di disabilità” ha preferito ricondurre nella seguente tabella le varie casistiche.

CATEGORIE	Disabilità Media	Disabilità Grave	Non autosufficienza
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni	Invalidi 67>99% (D.Lgs. 509/88)	Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12)	Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Invalidi civili minori di età	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrono le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
Invalidi civili ultrasessantacinquenni	Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67>99% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Ciechi civili	Art 4 L.138/2001	Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)	Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
Sordi civili	Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000	
INPS	Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5)
INAIL	Invalidi sul lavoro 50>79% (DPR 1124/65, art. 66) Invalidi sul lavoro 35>59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	Invalidi sul lavoro 80>100% (DPR 1124/65, art. 66) Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66) Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4
INPS gestione ex INPDAP	Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71>80%)	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81>100%)	Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
		Handicap - Art 3 comma 3 L.104/92	



Allegato 3 del Dpcm 159

■ Simulazione



Coppia di anziani con un componente con disabilità media in casa di proprietà

Reddito totale delle 2 pensioni = € 16.362,00

Patrimonio immobiliare = € 42.500,00

Isee attuale

Risultato della simulazione

Valore ISE

16362

Scala Equivalenza

2.07

Valore ISEE

7904.35

Indice di rendimento utilizzato nel calcolo

5.25

■ **Simulazione**

Coppia di anziani con un componente con disabilità media in casa di proprietà

Reddito totale delle 2 pensioni = € 16.362,00

Patrimonio immobiliare = € 42.500,00

Nuovo Isee

VALORE componente reddituale (ISR)	€ 14.362	SCALA EQUIVALENZA	
VALORE componente patrimoniale	€ -		1,57
DEDUZIONI per non autosufficienza	€ 4.000		
VALORE situazione patrimoniale (ISP)	€ -	VALORE ISEE (ISE:SCALA EQUIV.)	
VALORE ISE complessivo (ISR+20%ISP-deduzioni)	€ 10.362	Stampa	€ 6.600

■ **Simulazione**

Se si aggiunge l'indennità di accompagnamento pari a € 5.904,00 (per l'anno 2012 è pari a € 492,97 x 12) ricadendo così nella disabilità grave si genera il

Nuovo Isee

VALORE componente reddituale (ISR)	€ 20.266	SCALA EQUIVALENZA	
VALORE componente patrimoniale	€ -		1,57
DEDUZIONI per non autosufficienza	€ 7.000		
VALORE situazione patrimoniale (ISP)	€ -	VALORE ISEE (ISE:SCALA EQUIV.)	
VALORE ISE complessivo (ISR+20%ISP-deduzioni)	€ 13.266	Stampa	€ 8.450

▪ Indicatore della Situazione Reddituale



✓ Ulteriore franchigia nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, **nel limite dell'ammontare dei trattamenti di legge, al netto della riduzione del 20% fino a € 1.000.**



■ Indicatore della Situazione Reddituale

Esempio: si spendono € 16.000 per una badante; il beneficiario percepisce un'indennità di accompagnamento annua di € 5.904; potrà detrarre solo € 4.904 euro della spesa sostenuta.

Nuovo ISEE

VALORE componente reddituale (ISR)	€ 15.362	SCALA EQUIVALENZA	1,57
VALORE componente patrimoniale	€ -		
DEDUZIONI per non autosufficienza	€ 7.000		
VALORE situazione patrimoniale (ISP)	€ -	VALORE ISEE (ISE:SCALA EQUIV.)	5.326
VALORE ISE complessivo (ISR+20%ISP-deduzioni)	€ 8.362	Stampa	



■ Indicatore della Situazione Reddituale

✓ **in alternativa** a quanto riportato nel precedente caso (slide n.82) in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera, fatto salvo che per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, **non si applica la riduzione del 20% fino a 1.000 euro.**



Riassumendo

Nei nuclei familiari in cui è presente una persona con disabilità, **si sommeranno oltre ai redditi, anche altre somme** (es. indennità di accompagnamento o assegno di cura); **si potranno detrarre alcune spese** (sempre che siano dimostrabili) e **vi sarà una franchigia differenziata**.

Nel caso della non autosufficienza si potranno detrarre le **spese sostenute fino a compensare le prestazioni assistenziali ricevute**.

■ Il patrimonio immobiliare



Il patrimonio immobiliare (fabbricati e terreni) intestato ai componenti il nucleo non esercenti attività d'impresa è pari al valore determinato ai fini dell'Imposta Municipale propria (IMU) che prevede per i fabbricati residenziali un moltiplicatore di **160** della rendita catastale rivalutata del **5%**.

Anche nel nuovo Dpcm dal valore dell'immobile così ottenuto si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare del mutuo stipulato per l'acquisto o la costruzione.

■ Il patrimonio immobiliare



Per le case di abitazione di proprietà del nucleo familiare che vi risiede è concessa una franchigia pari a € 52.500 **maggiorata di € 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo.** Tale franchigia non è più in alternativa alla possibilità di detrarre dal valore dell'immobile l'importo del mutuo stipulato per l'acquisto o la costruzione.

L'importo, al netto del mutuo e della franchigia, si considera in proporzione pari a due terzi.

■ Il patrimonio immobiliare



Nella determinazione del patrimonio immobiliare va considerato anche quello relativo a fabbricati e terreni **posseduti all'estero come definito dalla nostra legislazione.**

Anche in questo caso si può detrarre il debito residuo per mutui stipulati per l'acquisto dell'immobile o la costruzione del fabbricato.

■ **Il patrimonio mobiliare**



Il patrimonio mobiliare è costituito dai seguenti strumenti finanziari, **anche posseduti all'estero**:

- ✓ **depositi e conti correnti bancari e postali con il valore del saldo attivo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente**; tuttavia se il valore della consistenza media annua è superiore si fa riferimento a questo;
- ✓ **titoli di Stato ed equiparati**, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati con il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

■ **Il patrimonio mobiliare**



- ✓ **azioni o quote di organismi**;
- ✓ **partecipazioni azionarie in società italiane ed estere...**;
- ✓ **masse patrimoniali.....;**
- ✓ **altri strumenti e rapporti finanziari.....;**
- ✓ **il valore del patrimonio netto per le imprese.....;**

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, si assume il valore della quota di spettanza.

■ Il patrimonio mobiliare



Diminuisce la detrazione riferita al patrimonio mobiliare, che passa da € 15.493,7 (i vecchi 30 milioni di lire) a € 6.000. Per le famiglie numerose esistono poi due regole aggiuntive: una detrazione aggiuntiva da € 2.000, finché non si supera il tetto complessivo di € 10.000, per ogni componente dopo il primo e un altro sconto (fuori dal tetto) di € 1.000 per ogni figlio successivo al secondo

■ **Il patrimonio mobiliare**



- ✓ **azioni o quote** di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- ✓ **partecipazioni azionarie** in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

■ Simulazione



Marito, moglie e 2 figli minorenni ma di età superiore ai 3 anni;

Casa di proprietà Valore IMU € 66.838 mutuo residuo € 28.844;

Patrimonio mobiliare € 10.000;

Reddito annuo lordo ai fini Irpef €23.575

Assegni familiari per i figli € 2.748;

■ Simulazione

Risultato della simulazione	
Valore ISE	27138.46
Scala Equivalenza	2.46
Valore ISEE	11031.89
Indice di rendimento utilizzato nel calcolo	5.25



VALORE componente reddituale (ISR)	€ 23.323	SCALA EQUIVALENZA	
VALORE componente patrimoniale	€ -		2,46
DEDUZIONI per non autosufficienza	€ -	VALORE ISEE (ISE:SCALA EQUIV.)	
VALORE situazione patrimoniale (ISP)	€ -		9.481
VALORE ISE complessivo (ISR+20%ISP-deduzioni)	€ 23.323	Stampa	

